COMUNE DI GURRO
PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA

PARERE COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI ANNO 2024

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di novembre il sottoscritto dott. Ferraro Enrico , revisore dei conti nominato ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è chiamato a procedere all'esame dell'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, sulla base della determina, della relazione illustrativa e relazione tecnica finanziaria predisposta dal responsabile del servizio del personale e sottoscritta anche dal responsabile finanziario e consegnata in data 15/11/2024.

Si ricorda come il principio contabile di cui all'All. 4/2 al punto 5.2 prevede che "... nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate ...", avendo precisato la giurisprudenza contabile come la "formale delibera" si riferisca alla determina dirigenziale della costituzione del fondo essendo un atto di gestione che il Testo unico degli enti locali e la legislazione intestano in via esclusiva ai dirigenti.

L'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2024 è stata trasmessa al Revisore dal responsabile del servizio del personale, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

Tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria.

Il Revisore passa all'esame del precitato atto e della relativa documentazione che prevedono un ammontare di somme a disposizione, pari ad €. 33.469,15, al fine della verifica dei vincoli di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, depurate del valore delle elevate, cui si aggiungono le risorse non soggette ai limiti (incentivi funzione tecniche, compensi avvocatura comunale, economie da fondo straordinario, economie da risorse fisse non distribuite, compensi ISTAT e progetti comunitari.

In merito ai differenziali per le posizioni di sviluppo, non soggetti a riduzione ai sensi dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017, si aggiungono anche le risorse pari a 84,50 euro per il personale in servizio al 31/12/2018. A tal fine si ricorda come, l'art. 11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione

dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico" con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori già confermati a partire dall'anno 2019 sono rispettivamente pari € 1.252,00 (art.67, comma 2, lett. b) e pari ad € 749,00 (art. 67, comma 2, lett. a), nonché le risorse di cui 79, co.1 lett. b) e d) e co. 1-bis oltre che le risorse di cui all'art.79 co. 3 del CCNL 2019-2021 Funzioni Locali.

In merito all'incremento del personale dell'anno 2024 rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018 il dirigente/responsabile del servizio del personale ha dato applicazione alle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.18/2023) secondo cui nel calcolo deve tenersi conto sia del personale a tempo indeterminato sia di quello a tempo determinato;

Ciò premesso,

lo scrivente Revisore ha verificato che:

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi contrattuali per l'anno 2024 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Tutto ciò premesso e considerato il Revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il REVISORE DEI CONTI